

N. CDLXVII - Ordinanza del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano contenente ulteriori misure in materia di emergenza sanitaria

(5 gennaio 2022)

**IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la Legge N. IV *sull'ordinamento amministrativo*, del 7 giugno 1929;
- vista la Legge N. LIV *sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro*, del 10 dicembre 2007;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* N. LXXI, del 1° ottobre 2008;
- vista la Legge N. CXXXI *sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso*, del 22 febbraio 2011;
- vista la Legge N. CCLXXIV *sul Governo dello Stato della Città del Vaticano*, del 25 novembre 2018;
- visto il Decreto n. LXXII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il *Regolamento tecnico di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro*, del 1° ottobre 2008;
- visto il Decreto n. CDXXXII del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano *in materia di emissione e gestione del certificato Digitale Covid dello Stato della Città del Vaticano*, del 15 luglio 2021;
- visto il provvedimento della Direzione di Sanità e Igiene, dell'8 settembre 2021;
- vista l'Ordinanza n. CDXXXIX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano *in materia di emergenza sanitaria pubblica* del 18 settembre 2021;
- vista l'Ordinanza n. CDLXI del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano del 16 dicembre 2021;

considerato

il progressivo peggioramento della situazione di emergenza sanitaria

promulga la seguente

ORDINANZA

Articolo 1

Dal 10 gennaio 2022 fino al 28 febbraio 2022:

- a) è fatto obbligo dell'uso del dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 in tutti i luoghi chiusi. Permane l'obbligo di utilizzare all'aperto i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (anche diversi dal tipo FFP2) ed osservare tutte le prescrizioni sanitarie finora vigenti (distanziamento, uso corretto delle mascherine, igiene delle mani, areazione frequente degli ambienti e sanificazione periodica);
- b) sono sospesi tutte le trasferte di lavoro, salva specifica autorizzazione degli Organi di governo per quelli non procrastinabili ed istituzionali;
- c) il personale del Governatorato che sia stato a contatto diretto con persona positiva:
 - se non vaccinato, fino al 31 gennaio 2022, potrà rientrare al posto di lavoro dopo isolamento fiduciario di dieci giorni, previo test antigenico finale negativo;
 - se vaccinato con due dosi da più di 120 giorni potrà rientrare al posto di lavoro dopo isolamento fiduciario di cinque giorni, previo test antigenico finale negativo;
 - se vaccinato con due dosi da meno di 120 giorni o con booster potrà rientrare al posto di lavoro con obbligo di uso dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 in tutti i luoghi (aperto e chiuso).

Articolo 2

L'obbligo del possesso del c.d. **"Green Pass rafforzato"** (da vaccinazione e/o guarigione) di cui all'Ordinanza n. CDLXI del 16 dicembre 2021 riguarda:

- a) dal 20 dicembre 2021
 - tutto il personale che svolge, a qualsiasi titolo, attività sanitaria o ausiliaria a questa;
 - tutto il personale che svolge attività di sicurezza, soccorso pubblico e protezione civile (Direzione di Sicurezza e Protezione Civile);
 - tutto il personale che svolge funzioni di difesa (Corpo della Guardia Svizzera);
 - tutto il personale (compresi i collaboratori esterni e il personale delle ditte esterne) che, a qualsiasi titolo, svolge attività a diretto contatto con il pubblico, con visitatori e fruitori di servizi;
- b) dal 10 gennaio 2022 viene esteso a:
 - i visitatori dei Musei Vaticani, dei Giardini Vaticani, dei Giardini delle Ville Pontificie e del palazzo Apostolico di Castel Gandolfo;
 - i partecipanti a convegni, seminari e ad ogni evento a questi assimilabile. La capienza massima è comunque ridotta al 35%;
 - tutti coloro che fruiscono della ristorazione al chiuso. L'accesso al servizio Mensa e la consumazione dei pasti all'interno della struttura, seguendo le attuali modalità di prenotazione e i relativi turni, è

consentita ai soli possessori del “Green Pass rafforzato” o a coloro che abbiano la certificazione medica riconosciuta comprovante l'impossibilità di sottoporsi alla somministrazione del vaccino;

c) dal 31 gennaio 2022:

tutto il restante personale (compresi i collaboratori esterni, il personale delle ditte esterne, tirocinanti ecc.) che svolge attività lavorativa presso il Governatorato.

Articolo 3

L'obbligo di adempimento vaccinale della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (c.d. “booster”) per le categorie di cui al precedente art. 2, decorre dal 31 gennaio 2022 e comunque dal compimento del centovesimo giorno dall'inoculazione della seconda dose.

Articolo 4

Il personale del Governatorato sprovvisto, alle scadenze previste dall'art. 2, di “Green Pass rafforzato” non può accedere al posto di lavoro e dovrà essere considerato assente ingiustificato, con la conseguente sospensione della retribuzione giornaliera per tutta la durata dell'assenza.

Qualora l'assenza ingiustificata si protragga, si procederà disciplinarmente ai sensi del Regolamento vigente applicabile.

Articolo 5

Fatti salvi i controlli demandati al Corpo della Gendarmeria, l'attività di verifica nei luoghi di lavoro può essere svolta, anche ad istanza dei Responsabili delle Direzioni ed Uffici del Governatorato, dal Servizio per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori della Direzione di Sanità ed Igiene nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla Legge LI del 10 dicembre 2007 e dal Regolamento tecnico di attuazione del 1° ottobre 2008.

Articolo 6

Gli Organi di Governo valuteranno caso per caso l'eventuale esenzione dagli obblighi della presente Ordinanza.

Articolo 7

Per volontà espressa dal Santo Padre in data odierna le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, se non previste in altri provvedimenti già vigenti, sono estese a tutto il personale della Santa Sede e a tutti gli Enti, Istituzioni e realtà che operano, a qualsiasi titolo, all'interno dello Stato della Città del

Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, nell'ambito della loro specifica condizione giuridica.

Articolo 8

Le disposizioni della presente ordinanza entrano immediatamente in vigore fino a nuove previsioni.

L'originale della presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà depositata nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, negli uffici postali dello Stato e nel sito internet dello Stato mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, cinque gennaio duemilaventidue

Presidente

Visto

Segretario Generale